

LVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Congedo	1729
Proposte di legge Fadda P. - Tidu - Loretto - Sechi - Serra G. - Serra Pintus - Soro - Amadu - Atzori - Carusillo - Corda - Fantola - Serra A. - Usai S. "Provvedimenti a favore delle comunità dei sardi residenti fuori dell'isola e dei lavoratori emigrati" (35) e Cogodi - Sanna - Cuccu - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Dadea - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta G. - Scano - Serri - Zucca "Legge quadro sull'emigrazione" (41) e del disegno di legge "L'emigrazione" (117). (Discussione, presentazione di ordine del giorno e approvazione):	
MULEDDA	1731
CUCCU	1731
PORCU	1750
(Votazione per appello nominale)	1750
COGODI	1750
MULAS M. GIOVANNA	1753
LORETTU	1754
SALIS	1754
CARTA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ..	1755
(Risultato della votazione)	1756
Relazione sulla richiesta di costituzione in comune autonomo di Cortoghiana, in atto frazione del Comune di Carbonia (C.C.A. n. 4/VIII). (Discussione, presentazione di ordi-	

ne del giorno e rinvio ad altra tornata consiliare):

FADDA PAOLO	1758-1759
SALIS	1758
DADEA	1758-1760
PULIGHEDDU	1758-1760
BAROSCHI	1759
CUCCU	1759
PUBUSA	1759
BAGHINO	1760
Sull'ordine dei lavori:	
PULIGHEDDU	1757

La seduta è aperta alle ore 17 e 45.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 giugno 1990, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Serra Pintus Maria Cristina ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo a far data dal 25 luglio 1990. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Fadda P. - Tidu - Loretto - Sechi - Serra G. - Serra Pintus - Soro - Amadu - Atzori - Carusillo - Corda - Fantola - Serra A. - Usai S. "Provvedimenti a favore delle comunità dei sardi residenti fuori dell'isola e dei lavoratori

emigrati" (35) e Cogodi - Sanna - Cuccu - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Dadea - Ladu L. - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta G. - Scano - Serri - Zucca "Legge quadro sull'emigrazione" (41) e del disegno di legge "L'emigrazione" (117)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione unificata dei progetti di legge numero 35, 41 e 117, relativi ai problemi dell'emigrazione. Relatore l'onorevole Loretto. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Loretto, relatore.

LORETTU (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dell'Isola e nell'ambito delle proprie

competenze statutarie, garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti e promuove, coerentemente con gli indirizzi del Parlamento e del Governo e nel quadro della Programmazione regionale, forme di partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati, pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o mantengano contatti con la terra di origine ed ogni tipo di iniziativa rivolta a conservare, tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le comunità sarde residenti fuori dell'Isola, favorendo il concorso dei sardi non residenti allo sviluppo della Sardegna.

2. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde si articoleranno secondo un piano triennale con programma annuale di interventi, in armonia con le iniziative svolte da istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlar su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

1) coloro che siano nati in Sardegna, i loro coniugi ed i figli, anche se non nati in Sardegna, di almeno un genitore sardo, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale da almeno 3 anni e che conservino la nazionalità italiana;

2) i figli di cittadini di origine sarda sino alla terza generazione che abbiano i requisiti di cui al comma precedente;

3) le aggregazioni di sardi costituiti in Circoli od associazioni, in Italia o all'Estero secondo le leggi dello stato ospitante, le leghe dei Circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emi-

grati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Ha chiesto di parlare l'onorevole Muledda.

MULEDDA (P.C.I.). Sì, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Muledda.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente per dichiarare l'astensione mia e del Gruppo comunista su questo articolo come sull'intero disegno di legge. Noi però intendiamo sottolineare che non si può continuare a gestire l'Aula e i rapporti in Consiglio in questa maniera.

Esiste una Giunta, esiste una maggioranza, esistono anche norme di cortesia che debbono prevedere che, quanto meno, la maggioranza e l'Esecutivo siano presenti in Aula quando si adottano provvedimenti da essi stessi proposti. Non si può chiedere soltanto all'opposizione senso di responsabilità.

Noi riteniamo questo disegno di legge importante; ci asteniamo perché a nostro avviso si poteva fare molto meglio, tenuto conto che esisteva un disegno di legge della precedente Giunta concordato con le associazioni professionali e con i rappresentanti dell'emigrazione sarda nel mondo. Ne abbiamo discusso in Commissione, ma non si è voluto ripresentarlo; questo provvedimento è un passo avanti, comunque, rispetto all'esistente.

Ci si consenta però di sottolineare, Presidente, che è inaccettabile in ogni caso che in quest'Aula non ci sia mai la maggioranza. Primo. Secondo: vorremmo pregarla, Presidente, anche quando non c'è la maggioranza, di procedere alla votazione.

Voglio sottolineare l'esigenza che in quest'Aula, presente o non presente la maggioranza, le sane forme previste dal Regolamento e dalla cortese convivenza siano sempre e comunque rispettate.

Mi auguro che d'ora in poi, per questa tornata e per le prossime, si garantisca che quest'Aula, che dovrebbe rappresentare sempre il massimo livello della rappresentatività del popolo sardo, non si riduca ad essere molto spesso vuota, e che non si gestisca con piccole furbie - non del Presidente - ma di qualcuno della maggioranza.

Io ho concluso, Presidente; e vorrei, per l'esperienza e per la lunga presenza su questi banchi, se mi è consentito, rivolgere un appello alla maggioranza ed ai singoli colleghi. Si cerchi di non ridurre quest'Aula ad una condizione tale per cui altri possa appellarla con epiteti che io, personalmente, non gradisco né sulla mia persona né sul mio Partito, ma neppure su quest'Aula consiliare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Il Gruppo comunista chiede la verifica del numero legale, fermo restando che il Gruppo comunista si ritiene assente, in questa fase, dall'Aula.

PRESIDENTE. Considerato che sono assenti i consiglieri comunisti e che è evidente l'assenza dei consiglieri democristiani, socialisti, socialdemocratici e repubblicani, per mancanza del numero legale la seduta è sospesa, a termini di Regolamento, per un'ora. Riprenderà alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19 e 15.)

PRESIDENTE. Riprendiamo il lavoro, eravamo all'articolo 2. Poiché nessuno domanda di parlare lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, Segretario:

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie o servizi rivolti:

1) ad agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna;

2) a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia;

3) ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati e alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica;

4) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola;

5) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna;

6) a favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi all'estero;

7) ad agevolare e favorire l'attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna;

8) a garantire il reinserimento abitativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, Segretario:

Art. 4

Piano triennale e programma annuale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno adottati attraverso un piano triennale articolato per anni.

2. Il piano triennale ed il programma annuale di intervento per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro e formazione professionale, sentita la Consulta di cui al successivo art. 24, e, per il piano triennale, la competente Commissione consiliare, entro il 30 aprile di ogni anno, ed alla loro realizzazione provvede il Fondo Sociale della Regione sarda istituito con la L.R. 7.4.1965, n. 10.

3. Il piano d'interventi è trasmesso al Governo, per la previa intesa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, Segretario:

TITOLO II

LA NATURA DEGLI INTERVENTI

CAPO I

Interventi atti ad agevolare l'esercizio di voto

Art. 5

Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all'art. 91 della L.R. 30.05.1989, n. 18 sono aggiunti i seguenti commi: "Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei Consigli Comunali e Provinciali nell'ambito della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato.

La legge finanziaria dell'anno in cui si verificano le elezioni potrà rideterminare l'ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, Segretario:

CAPO II

**INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE
L'ASSOCIAZIONISMO TRA I SARDI
ALL'ESTERO E IN ITALIA**

Art. 6

Circoli o Associazioni di Emigrati Sardi

1. La Regione riconosce nei Circoli o Associazioni di emigrati sardi che dimostrino di essere caratterizzati da un ordinamento interno ed una conduzione democratica e di essere aperti a tutti i Sardi della zona, la struttura portante dell'associazionismo organizzato fuori della Sardegna.

2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro e formazione professionale.

3. Possono essere riconosciuti il Circolo o l'Associazione di emigrati sardi che abbiano un numero di soci non inferiore a 150, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

4. Ai fini del riconoscimento, gli organismi di cui al 1° comma dovranno presentare all'Assessorato del lavoro e formazione professionale - Fondo Sociale domanda corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) elenco soci contenente generalità, residenza, firma autenticata dalle competenti autorità;

c) dettagliata relazione sull'attività a favore degli Emigrati Sardi;

d) idonea documentazione attestante la loro struttura organizzativa atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Baroschi - Mannoni - Farigu - Loretu

Art. 6

Al comma terzo sostituire le parole "non inferiore a 150" con le seguenti "di norma non inferiore a 100". (1)

Emendamento soppressivo parziale Mulas Maria Giovanna - Mannoni - Farigu - Fadda An-

tonio - Loretu - Baroschi

Art. 6

Al quarto comma, lettera b), sono soppresse le parole "firma autenticata dalle competenti autorità". (2)

Emendamento aggiuntivo Mulas Maria Giovanna - Baroschi - Farigu - Mannoni - Fadda Antonio - Loretu

Art. 6

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

"Eventuali deroghe al limite inferiore di cui al precedente comma 3 possono essere decretate con le modalità di cui al precedente comma 2". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Baroschi - Mannoni - Farigu - Fadda Antonio - Loretu

Art. 6

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione riconosce quali strutture di base i circoli e/o le associazioni di emigrati sardi che siano caratterizzate da un ordinamento interno democratico". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto prima in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, Segretario:

Art. 7

1. Agli organismi di cui al precedente articolo, a cui sia stata riconosciuta la funzione, sono erogati:

1 - Contributi annuali per le spese di funzionamento, sino ad un massimo del 70% delle spese preventive e dimostrate a consuntivo per:

- a - fitto locali e spese condominiali;
- b - pulizia e manutenzione ordinaria;
- c - energia elettrica;
- d - telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
- e - assicurazioni dei locali e delle attrezzature;
- f - acqua e riscaldamento;
- g - tasse di iscrizione e registro;
- h - collaborazioni per attività di segreteria;
- i - informazione.

Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti.

Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3% del contributo erogato e non superiore comunque a L. 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato competente sulla base di una dichiarazione a firma del Presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

2. Un contributo sino al 50 per cento del valore, per l'acquisto di attrezzature, arredi idonei al funzionamento del sodalizio; il contributo previsto nel presente comma non può essere concesso per più di una volta, salvo il caso di dichiarato ed accertato fuori uso dei beni medesimi.

3. Un contributo straordinario fino al 50 per cento dell'importo della spesa dimostrata per:

- trasloco;
- ristrutturazione e adattamento della sede sociale.

4. Un contributo fino al 75 per cento delle spese preventive e dimostrate a consuntivo per attività sociali culturali formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna e preventivamente approvate dall'Amministrazione Regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Farigu - Fadda Antonio - Mannoni - Loretta

Art. 7

Al primo comma le parole "sino al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti "sino al 90 per cento". (5)

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Mannoni - Farigu - Fadda Antonio - Loretta

Art. 7

Al secondo comma le parole "sino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti "sino al 70 per cento". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto prima in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 7 bis

Associazioni di tutela

1. Le Associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere caratterizzate da un ordinamento ed una conduzione democratica, e che abbiano carattere nazionale, ed operino con uffici regionali dislocati nell'Isola, sono riconosciute dal-

la Regione autonoma della Sardegna.

2. Il riconoscimento è disposto secondo le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2°, e comma 4° lettera a), c), d).

3. Alle Associazioni alle quali sia stata riconosciuta la funzione sono erogati contributi annuali per lo svolgimento delle attività d'istituto, nonché per le spese di funzionamento, sino ad un massimo del 70% delle spese preventivate e approvate.

4. Tra le spese di cui al comma precedente rientrano le seguenti:

A - affitto locali e spese condominiali;

B - pulizia e manutenzione ordinaria;

C - energia elettrica;

D - telefono, telefax, spese postali e cancelleria;

E - assicurazioni dei locali e delle attrezzature;

F - acqua e riscaldamento;

G - tasse di iscrizione e registro;

H - collaborazioni per attività di segreteria;

I - informazione.

Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti.

Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3% del contributo erogato e non superiore comunque a L. 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato competente sulla base di una dichiarazione a firma del Presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti l'effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

- Un contributo sino al 50% del valore, per l'acquisto di attrezzature, arredi idonei al funzionamento del sodalizio; il contributo previsto nel presente comma non può essere concesso per più di una volta, salvo il caso di dichiarato ed accertato fuori uso dei beni medesimi.

- Un contributo straordinario fino al 50% dell'importo della spesa dimostrata per:

- trasloco;

- ristrutturazione e adattamento della sede sociale.

5. Le Associazioni riconosciute celebrano i

congressi non più di una volta ogni due anni.

6. A tal fine beneficeranno del contributo regionale fino al 75% del preventivo presentato ed approvato.

7. I contributi regionali previsti dal presente articolo verranno erogati secondo le modalità previste dal successivo art. 8, ad esclusione della presentazione dell'elenco dei soci.

8. Le spese dovranno essere rendicontate.

9. Nel caso in cui le Associazioni di tutela fossero invitate a partecipare ad incontri, non preventivati, con le comunità dei sardi od a dibattiti, convegni e conferenze sul fenomeno migratorio, saranno ammesse a rimborso le spese di viaggio e soggiorno, previa autorizzazione della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, *Segretario*:

Art. 8

Modalità di concessione

I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi a domanda, da presentarsi nel termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, pena l'esclusione dal contributo, alla quale dovrà essere allegata:

– relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

– programma delle attività progettate;

– bilancio preventivo e consuntivo;

– inventario dei beni;

– elenco soci aggiornato come previsto dall'art. 6 punto 4 lettera B.

I contributi sono erogati nella misura del 70% del contributo assegnato all'inizio dell'Esercizio finanziario mentre il saldo rimanente del 30% verrà corrisposto alla presentazione della rendicontazione annuale. Non potrà comunque essere concesso il contributo per l'anno in corso se non

sarà stato rendicontato il contributo relativo al precedente anno.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mulas Maria Giovanna - Mannoni - Farigu - Fadda Antonio - Lorettu

Art. 8

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

“Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare entità possono essere previste dagli organismi interessati in una programmazione triennale da presentarsi con le modalità di cui al presente articolo”. (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*:

Art. 9

Leghe

1. Al fine di coordinare l'attività dei Circoli od Associazioni nei rispettivi territori nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 6, le leghe costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuti democratici, aperte a tutti i Circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano, composte dai Presidenti pro-tempore di ogni circolo aderente.

2. Le Leghe, conformemente ai principi di cui alla presente legge, coordinano e rispondono alla Regione dell'attività svolta dagli stessi Circoli o dalle associazioni aderenti finanziate dall'Amministrazione regionale, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei contributi, sia per quanto concerne l'andamento della gestione in generale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Mannoni - Farigu - Fadda Antonio - Loretta

Art. 9

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le leghe, conformemente ai principi della presente legge:

– stabiliscono gli indirizzi generali per l'attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attività tra un congresso e l'altro;

– promuovono iniziative di interesse generale per i circoli;

– discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione;

– vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei

circoli aderenti”. (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, *Segretario*:

Art. 10

La Lega ha la propria sede presso il Circolo o Associazione che esprime il presidente, ed usufruirà delle strutture dello stesso Circolo.

Alle Leghe regolarmente costituite e riconosciute sarà concesso, per il conseguimento dei fini previsti al precedente art. 9, sulla base di un programma annuale, un finanziamento sino al 75% delle spese ritenute ammissibili e da rendicontare, secondo le modalità di cui all'art. 8.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Mulas Maria Giovanna - Farigu - Mannoni - Fadda Antonio - Loretta

Art. 10

Al secondo comma le parole "sino al 75 per cento delle spese ritenute ammissibili e da rendicontare, secondo le modalità di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 90 per cento delle spese relative al regolare svolgimento della vita associativa con particolare riferimento ai congressi e sino al 75 per cento per lo svolgimento di iniziative di interesse generale". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, Segretario:

Art. 11

1. Le Leghe riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi, beneficeranno di contributi

straordinari regionali fino al 75% del preventivo presentato secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, non reiterabili nell'arco di tre anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, Segretario:

Art. 12

1. Non possono essere ammesse a contributo regionale le spese di segreteria, consulenza o prestazioni occasionali, regolate secondo le vigenti disposizioni di legge, eseguite da componenti degli organi direttivi dei Circoli, Leghe e Associazioni di tutela richiamate nella presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, Segretario:

CAPO III

INTERVENTI RIVOLTI AD ASSICURARE L'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE AGLI EMIGRATI ED ALLE LORO FAMIGLIE, ANCHE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO, DI SICUREZZA SOCIALE E PENSIONISTICA

Art. 13

Sussidi una tantum

Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di indigenza di lavoratori emigrati e delle loro

famiglie, possono essere concessi dei sussidi una tantum, non reiterabili nell'arco dell'anno, nella misura massima di L. 2.000.000 così determinati:

- a) L. 1.000.000 al richiedente;
- b) L. 400.000 per il coniuge a carico;
- c) L. 300.000 per ogni figlio a carico o familiare convivente senza reddito risultante dalla situazione di famiglia.

A tal fine gli interessati devono inoltrare domanda di carta semplice all'Assessorato del lavoro - Fondo Sociale, allegando:

- a - uno stato di famiglia;
- b - certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del Capo di famiglia o dello stesso richiedente;
- c - certificato rilasciato dal Sindaco o dall'Autorità Consolare attestante che il richiedente o il familiare trovasi in grave situazione di indigenza e necessità di assistenza;
- d - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito del Capo famiglia e dei componenti il nucleo familiare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, *Segretario*:

Art. 14

Trasporto salme

Sono inoltre concessi sussidi per consentire il trasporto nell'Isola delle salme degli emigrati deceduti nella Penisola o all'estero.

Tale beneficio sarà concesso nella misura del 75% della spesa documentata per la traslazione, escluse le onoranze funebri.

E' concesso inoltre il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell'emigrato deceduto che curi la traslazione della salma. A tal fine dovrà essere allegato alla domanda il biglietto di viaggio.

Non potranno essere prese in considerazione

le richieste riguardanti traslazioni di salme di emigrati deceduti da più di due anni.

Per ottenere tale beneficio i familiari devono inoltrare domanda in carta semplice all'Assessorato del lavoro, allegando:

- a) certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal Consolato se si tratta di deceduti all'estero;
- b) fattura quietanzata dell'avvenuta traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto, tradotta in italiano e vistata dal Consolato italiano, se trattasi di deceduti all'estero;
- c) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del deceduto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, *Segretario*:

Art. 15

Interventi in materia di lavoro sicurezza sociale e pensionistica

1. Nell'ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo Sociale concede un contributo straordinario pari all'80% dell'ammontare complessivo della spesa in favore dei destinatari di cui al punto 1 dell'art. 2 rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare, ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione d'invalidità, vecchiaia-superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori ai 5 anni, effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, *Segretario*:

CAPO IV

INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE E GARANTIRE I COLLEGAMENTI CULTURALI ED INFORMATIVI CON L'ISOLA NONCHE' INTERVENTI DI CARATTERE FORMATIVO

INTERVENTI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 16

La Regione autonoma della Sardegna attraverso il Fondo Sociale al fine di garantire una più corretta ed efficace informazione, finanzia la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati stessi ed alle loro famiglie, nonché ad Enti, Circoli, Leghe degli emigrati ed agli Enti locali della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, *Segretario*:

Art. 17

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione curerà direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale nel programma annuale di interventi di cui all'art. 4 della presente legge.

Detti progetti, saranno realizzati dall'Assessorato del Lavoro-Fondo Sociale anche attraverso i Circoli, le Leghe e le Associazioni di tutela degli emigrati.

I progetti previsti dal precedente comma avranno la seguente natura:

A) progetti culturali consistenti in manifesta-

zioni, conferenze, dibattiti, convegni locali, inter-regionali ed internazionali;

B) Studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;

C) Assegni e borse di studio;

D) Soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l'utilizzo di strutture della Regione o private;

E) Corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione intesi a rendere completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati ed all'estero laddove le azioni locali si rivelino insufficienti o inadeguate a coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti.

I corsi previsti al precedente comma, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, predisposto dal competente Assessorato del lavoro e formazione professionale, vengono realizzati secondo la vigente normativa in materia e comunque non potranno ripetere generiche azioni formative locali aperte a tutti i cittadini, ma dovranno rivestire carattere di perfezionamento linguistico o specifico adeguamento socio-culturale professionale;

F) Il finanziamento di biblioteche, acquisto, produzione e riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

SECHI, *Segretario*:

Art. 18

Rientro emigrati

Nell'ambito del programma previsto dalla

L.R. n 4/88 inerente il riordino delle funzioni socio-assistenziali, ed all'ultimo comma dell'art. 2 della stessa L.R. 4/88, i Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei coniugi, o perché licenziato non per motivi disciplinari, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle suddette condizioni.

In deroga al limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale, tale periodo non è richiesto per coloro che rientrano perché licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.

Per coloro che rientrano da paesi extraeuropei l'importo da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio non può essere superiore al 50% delle spese documentate.

Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti è concessa, inoltre, un'indennità di prima sistemazione fino a L. 1.000.000 in rapporto al nucleo familiare ed alla situazione economica.

Per il trasporto delle masserizie e del mobilio è concesso un contributo pari al 50% della spesa documentata, che non potrà, comunque, eccedere l'importo di L. 3.000.000.

La domanda per ottenere i benefici di cui al presente articolo, redatta in carta semplice, deve essere inviata, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, al Comune ove l'emigrato risiede, corredata della seguente documentazione:

1) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento per coloro che rientrano dall'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato italiano o, per coloro che siano già rientrati in Sardegna, dalla Pretura competente per territorio;

2) biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrino al suo seguito;

3) documenti delle spese sostenute per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l'elenco dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettere di vettura). Per coloro che rientrano dall'estero l'elenco delle masserizie e del mobilio deve essere vistato dal Consolato italiano;

4) certificato di stato di famiglia;

5) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri Enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali;

6) certificato, per il lavoratore che non è nato in Sardegna, comprovante che vi ha risieduto per almeno cinque anni prima di emigrare;

7) certificato di assunzione da parte dell'azienda, operante in Sardegna, vistato dall'ufficio di collocamento competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato non per motivi disciplinari o perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia, o perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma;

8) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro i quali hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti, etc.) e dichiarazione sostitutiva di notorietà. Stessa dichiarazione dovranno produrre i Coltivatori diretti;

9) eventuale certificato attestante la posizione di pensionato, rilasciata da pubblici uffici o dall'Ente erogatore della pensione, con relativo numero di libretto. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;

10) eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità.

In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. Ciò nondimeno, l'interessato potrà chiedere l'indennità di prima sistemazione producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

I rimborsi ed indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o

contributi e rimborsi similari erogati da altri enti o previsti da leggi nazionali.

L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Ai fini della determinazione del termine di cui al settimo comma, la data di rientro in Sardegna è desunta dal biglietto di viaggio e in mancanza di esso deve essere prodotto atto sostitutivo di notorietà nel quale il lavoratore deve indicare la data stessa.

I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione.

L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme erogate, facendo carico al Fondo socio-assistenziale di cui alla L.R. 25.1.1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

SECHI, Segretario:

CAPO VI

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' ECONOMICA DI QUANTI INTENDONO RIENTRARE IN SARDEGNA

Art. 19

Gli emigrati che intendano rientrare in Sardegna ed intraprendere una qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono su domanda usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura e pastorizia.

A tale scopo potranno avviare tutti gli iter burocratici per ottenere i finanziamenti, contribu-

ti, mutui previsti nei suddetti settori economici a prescindere dalla residenza in Sardegna. Le agevolazioni potranno essere concesse anche nelle more di trasferimento della residenza definitiva in Sardegna, non potranno invece essere erogate se non dopo il perfezionamento della stessa, entro e non oltre sei mesi dalla concessione del beneficio.

Lo stato di emigrato del richiedente determina una riserva in eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

SECHI, Segretario:

Art. 20

Interventi a favore della commercializzazione

1. La Regione concede, per la commercializzazione dei manufatti tipici sardi prodotti nell'Isola, a singoli operatori, società o cooperative, contributi in conto capitale fino al 10% della cifra di vendita realizzata dal richiedente, sempre che tale sostegno non contrasti con le norme della nazione interessata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

SECHI, Segretario:

Art. 21

Requisiti

I contributi di cui all'articolo precedente pos-

sono essere concessi a singoli imprenditori, società o cooperative la cui maggioranza dei componenti si trovi in possesso dei requisiti di cui al comma primo dell'articolo 2 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

SECHI, Segretario:

CAPO VII

Art. 22

Reinserimento abitativo

1. L'emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di edilizia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

SECHI, Segretario:

CAPO VIII

UFFICIO REGIONALE CONSULENZA EMIGRATI

Art. 23

Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel rispetto delle sue finalità è istituito presso il Fondo Sociale di cui alla L.R. 7.04.1965, n 10 un ufficio regionale consulenza

emigrati che dovrà avere lo scopo, oltre che di garantire l'esatta informazione sui contenuti della presente legge, di documentazione rispetto ai potenziali utenti su tutti i possibili interventi delle LL.RR. in materia di provvidenze ed agevolazioni ai cittadini sardi e fornire l'eventuale documentazione, o quant'altro necessario per l'ottenimento degli stessi benefici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

SECHI, Segretario:

TITOLO III

LA CONSULTA

Art. 24

La Consulta regionale per l'emigrazione è istituita allo scopo di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei Sardi all'estero ed in Italia con i seguenti compiti:

- a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di emigrazione;
- b) esprimere parere sul Piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'art. 4;
- c) effettuare proposte in materia di:
 - interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell'emigrazione;
 - studi e ricerche nel campo dell'emigrazione;
 - conferenze regionali sulle materie di sua competenza;
- d) partecipare alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali in materia di emigrazione;
- e) vigilare sull'attività dei Circoli, Leghe ed Associazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

SECHI, *Segretario*:

Art. 25

Composizione

Sono componenti della Consulta regionale per l'emigrazione:

– L'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;

– un rappresentante per ogni Lega dei Circoli degli emigrati, regolarmente riconosciute dalla Regione, eletti secondo le modalità di cui al successivo art. 27, in:

– Italia

– Germania

– Francia

– Belgio

– Lussemburgo

– Olanda

– Inghilterra

– Danimarca

– Paesi Scandinavi

– Svizzera

– Penisola Iberica (Spagna-Portogallo)

– Argentina

– Brasile

– America Latina (escluse Argentina e Brasile)

– Canada

– Stati Uniti d'America

– Australia;

– da sei rappresentanti designati dalle Associazioni di tutela degli emigrati, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;

– da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale;

– da un rappresentante designato dal Ministero per gli Affari esteri;

– da tre esperti in materia di emigrazione nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

– da un funzionario designato dall'Assessore del lavoro, su proposta del Coordinatore Generale dei Servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di segretario.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mulas Maria Giovanna - Farigu - Fadda Antonio - Mannoni - Lorettu

Art. 25

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

“Le leghe composte da un numero inferiore a 15 circoli esprimono due consultori”. (10)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. E' necessario precisare, in relazione all'emendamento numero 10, che dopo la parola “numero” (a correzione di un errore materiale di trascrizione) deve essere inserita la parola “non”.

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

SECHI, *Segretario*:

Art. 26

Modalità di costituzione funzionamento ed oneri

La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed è insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

1 - In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sostituzione si provvederà con le modalità indicate al precedente comma.

2 - La mancata o ritardata designazione da parte delle organizzazioni di cui al precedente art. 14 di alcuni componenti la consulta, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti medesimi.

3 - La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente o qualora la richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad 1, due vice-presidenti di cui uno vicario. In caso di parità di voti sarà vicario il più anziano di età.

4 - La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

5 - Ai membri della Consulta residenti in Sardegna compete, per la partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa una

medaglia di presenza di L. 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute. Inoltre a coloro che, non risiedono nel Comune ove si svolge la riunione della Consulta compete una diaria di L. 40.000 per ogni giornata di trasferta nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea, oppure, in caso di uso del mezzo proprio l'indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso che le riunioni della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento previsto al seguente punto 6.

6 - Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a L. 100.000 per i giorni effettivi di riunione qualunque sia il numero delle sedute giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i giorni effettivi di viaggio, di L. 150.000.

7 - Il Fondo Sociale al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto previsto ai punti precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in favore di un funzionario addetto ai Servizi del Fondo Sociale. Il pagamento delle Diarie e dei gettoni di presenza sarà corrisposto, alla fine di ogni convocazione, mentre le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti, solo dopo presentazione degli originali giustificativi di spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 27.

SECHI, *Segretario*:

Art. 27

Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati

I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al precedente art. 24 sono eletti dalle Leghe riconosciute ed esistenti nelle nazioni di cui al precedente art. 25, in assemblea plenaria dei loro componenti regolarmente convocata. Nelle nazioni ove non esistesse la lega il rappresentante è eletto dall'Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.

Gli eletti devono essere cittadini italiani ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente legge, inoltre non devono aver riportato in Italia e all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel Casellario giudiziario italiano o la perdita dei diritti politici nonché l'interdizione dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 28.

SECHI, Segretario:

Art. 28

Organi

Sono organi della Consulta:

A) Il Presidente;

B) Il Comitato di Presidenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 29.

SECHI, Segretario:

Art. 29

Funzioni

Il Presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di attuazione degli indirizzi della Consulta; cura i rapporti con la Giunta, con il Consiglio regionale, con gli altri Organi della Regione, con gli Enti locali e con gli Organi dello Stato.

Inoltre:

a) convoca le riunioni della Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di cui all'articolo successivo. Tuttavia, in casi particolari ed eccezionali, può provvedere direttamente alla convocazione della Consulta fissando, in questi casi, l'ordine del giorno relativo;

b) partecipa ad incontri, manifestazioni e congressi promossi dalle Organizzazioni degli emigrati, dalle Regioni, dalle altre Consulte regionali dell'emigrazione, dallo Stato e da Enti locali, aventi attinenza con il problema dell'emigrazione in genere e con quella sarda in particolare.

In caso di impossibilità ad intervenire a tali incontri il Presidente potrà farsi rappresentare dal Vicepresidente vicario e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente.

Il trattamento economico, in tali casi, sarà quello previsto dall'art. 26 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 30.

SECHI, Segretario:

Art. 30

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai due vicepresidenti, da 2 consiglieri espressi dalla Consulta di cui uno deve essere rappresentante degli emigrati. Funge da segretario il funzionario segretario della Consulta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 31.

SECHI, *Segretario*:

Art. 31

Funzioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza ha i seguenti compiti:

A - Predisporre l'ordine del giorno per la convocazione della Consulta;

B - Effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;

C - Attuare tutte le deliberazioni della Consulta;

D - Elaborare ogni eventuale proposta da sottoporre in sede di Consulta;

E - Espletare ogni altro compito stabilito dalla presente legge;

F - Esaminare i programmi annuali d'intervento dei Circoli, Associazioni e Leghe da proporre per il prescritto parere alla Consulta.

Il Comitato di Presidenza si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di cui alla precedente lettera F, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Ai componenti il Comitato di Presidenza compete lo stesso trattamento previsto per la Consulta al precedente art. 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 32.

SECHI, *Segretario*:

Art. 32

Gruppi di lavoro

Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge in rapporto ai compiti affidati alla Consulta, nell'ambito della stessa possono essere formati dei gruppi di lavoro ai quali, con precisa deliberazione, vengono affidati compiti specifici.

I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti da più di 5 membri, di cui almeno due emigrati, i quali al loro interno eleggono un coordinatore con il preciso incarico di relazionare alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 33.

SECHI, *Segretario*:

Art. 33

I gruppi di lavoro, previsti al precedente art. 32, possono riunirsi anche al di fuori dei lavori della Consulta ed in sedi diverse da quella della Consulta stessa. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità compete quanto previsto per le stesse riunioni della Consulta secondo le modalità indicate al precedente art. 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 34.

SECHI, *Segretario*:

Art. 34

1) Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati.

2) Alla spesa degli stanziamenti previsti in bilancio, attribuiti al Fondo Sociale, nonché all'organizzazione e l'applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Assessorato del lavoro provvede tramite il Fondo Sociale di cui alla L.R. 7.4.1965, n. 10 a cui è preposto un Direttore, nominato, per un triennio, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, tra i funzionari della VII fascia funzionale della Regione autonoma della Sardegna.

Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza afferenti all'organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, espressamente autorizzate dall'Assessorato del lavoro e debitamente documentate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 35.

SECHI, Segretario:

Art. 35

Gli arredi, le attrezzature già acquisite, ai sensi delle precedenti leggi regionali, con contributi elargiti dal Fondo Sociale, dai Circoli, associazioni di tutela, leghe dei Circoli degli emigrati sardi, diventano di proprietà degli stessi, fermo restando che in caso di cessazione di detti organismi gli stessi beni mobili di cui alla presente norma, saranno devoluti ai Circoli, Leghe, Associazioni degli emigrati riconosciute dalla Regione ed ope-

ranti. Le attrezzature e gli arredi acquisiti dagli stessi organismi con i contributi erogati ai sensi della presente legge diventano di loro proprietà con il vincolo della alienazione non prima dei 5 anni dalla data di acquisto e dell'inventario degli stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 36.

SECHI, Segretario:

Art. 36

1. Ai Circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza particolare per le comunità sarde all'estero e nella penisola, l'Amministrazione regionale può riconoscere un contributo aggiuntivo straordinario pari al 10% delle spese ammesse a contributi ai sensi del precedente art. 7 punto 4).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 37.

SECHI, Segretario:

Art. 37

L'art. 4 della L.R. 7.4.1965, n. 10 è così modificato. E' istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato così costituito:

1) dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;

2) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alle finanze;

3) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione;

4) da un Sindaco per provincia segnalati dalla Delegazione sarda dell'ANCI;

5) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

6) da un funzionario dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da Segretario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 38.

SECHI, Segretario:

Art. 38

Ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il rimborso di cui all'art. 1 della L.R. 22.6.1987, n. 27 ed un gettone di presenza di cui all'art. 1 comma 3 lettera C della stessa legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 39.

SECHI, Segretario:

Art. 39

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 500.000.000 per il 1990 e gravano sulle disponibilità esistenti

sul Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 (Cap. 10095); alle spese per gli anni successivi, quantificate in lire 6.130.000.000, si fa fronte con l'impiego delle risorse già utilizzate, nell'ambito del predetto fondo, per il finanziamento delle norme che ai sensi del successivo articolo 40 vengono soppresse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 40.

SECHI, Segretario:

Art. 40

Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni della L.R. 7.4.1965, n. 10 riguardanti l'emigrazione, la L.R. 19.8.1977, n. 36, la L.R. 3.11.1982, n. 25; il D.P.G. 24.11.1986 n. 131 e l'art. n. 5, 1° comma, l'art. n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 del D.P.G. 22.11.1986, n. 111.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Prima di procedere alla votazione del testo unificato dei provvedimenti di legge, comunico che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Usai Edoardo, Porcu, Cadoni sul rientro degli emigrati. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Ordine del giorno Usai Edoardo - Porcu - Cadoni sul rientro degli emigrati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sui D.L. 117, P.L. 41 e P.L. 35,

PREMESSO

– che diviene sempre più pressante la richiesta di numerosissimi cittadini sardi emigrati all'estero di fare ritorno in Sardegna;

– che in taluni paesi, soprattutto dell'America Latina, anche a causa della sempre più grave crisi economica, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati diventano ogni giorno più critiche, anche a motivo degli incomprensibili intralci burocratici che i paesi ospitanti frappongono alle richieste di rientro;

– che la Regione sarda, ancor prima della assistenza, ha il compito precipuo di creare le reali condizioni per favorire il rientro degli emigrati ed il loro reinserimento nel mondo del lavoro;

– che gli interventi della Regione sarda in favore degli emigrati devono tenere conto dei nuovi e complessi problemi, ma anche delle grandi potenzialità proprie dei sardi che operano fuori dall'Isola;

– che ancora il Governo nazionale non ha mostrato la attenzione che sarebbe auspicabile verso il problema delle facilitazioni del rientro dei nostri emigrati, soprattutto dei paesi che vivono una grave crisi economica,

IMPEGNA

la Giunta regionale, per quanto di competenza, a facilitare il rientro dei nostri emigrati ed a chiedere al Governo che vengano prese tutte le iniziative di carattere legislativo, amministrativo e diplomatico tese a snellire le procedure ed a rendere più sicuro il reinserimento legislativo ed umano degli emigrati che desiderano tornare in patria.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente per illustrare questo nostro ordine del giorno che trae spunto da una situazione che si sta verificando in alcuni paesi dell'America Latina e, soprattutto, in Argentina.

Ci risulta che moltissimi emigrati italiani, spinti dalla grave crisi economica che attraversa quel paese, intendono ritornare in patria; è immaginabile che tra questi emigrati ci siano anche numerosi sardi, perché la Sardegna ha dato un forte contributo all'emigrazione italiana in Argentina. Sembrerebbe che questi nostri concittadini emigrati incontrino delle grosse difficoltà, di ordine burocratico e amministrativo, per poter espletare le pratiche per il rientro. E pare che questi cavilli burocratici vengano messi in atto dalle autorità argentine.

Noi, con questo ordine del giorno, intendiamo in primo luogo rafforzare la tendenza, emersa anche in questo disegno di legge, di prestare maggiore attenzione ai problemi degli emigrati che, in generale, vogliono ritornare in patria. In secondo luogo, però, vogliamo anche che il Consiglio regionale della Sardegna impegni il Governo a promuovere tutte quelle iniziative di ordine legislativo, amministrativo e diplomatico, sottolineiamo soprattutto diplomatico, per far sì che cessino questi intralci burocratici e che i nostri emigrati nei paesi che attraversano una grave crisi economica (paesi prima ricchi ma che adesso sono diventati molto poveri, quindi non più in grado di ospitare degnamente questi nostri emigrati) possano vedere accolto al più presto il loro desiderio di ritornare.

E' soltanto un auspicio, il nostro, in questo senso, indipendentemente dal voto che esprimeremo sulla legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'ordine del giorno, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato delle proposte di legge numero 35 e 41 e del disegno di legge numero 117. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Mi pare del tutto chiarificatore, signor Presidente, colleghi del Consiglio,

l'atteggiamento assunto da noi dell'opposizione in riferimento a questo provvedimento; non avere interloquito nella discussione generale, e poi, via via, articolo per articolo, non è segno di disinteresse e, meno che mai, di acquiescenza e di sostanziale condivisione di questo disegno di legge.

Avevamo già reso in sede di Commissione una dichiarazione di carattere generale; la riformuliamo ora in Aula perché, principalmente, abbiamo voluto esprimere un atto di responsabilità e, per un altro verso, anche un qualche elemento di protesta per il modo con cui un argomento così rilevante è stato trattato. Perché rimanga nella memoria nostra che il Consiglio regionale non sta licenziando in questo momento una leggina in clima agostano, ma sta per approvare una legge di grande portata che sarebbe potuta essere anche migliore, più incisiva, e avrebbe meritato in Consiglio una discussione vera e un confronto serio. Poi, si può essere efficientisti quanto si vuole, dire che per approvare leggi anche importanti si possono fare due sedute in Commissione e discutere per un'ora, anche meno, in Aula. Però, quando ciò accade, vuol dire che di sicuro non ci sono tanto interesse e tanta considerazione e, mi sia consentito di dirlo, neppure tanta e sufficiente conoscenza degli argomenti in esame. Soprattutto quando questo accade per provvedimenti che sono stati oggetto per molti anni di discussione, di controversia e di una opposizione, tanto dichiarata e dura, da impedire ad altre maggioranze e ad altre Giunte di portare a compimento l'iter del disegno di legge.

Dirà l'Assessore (lo ha già detto in Commissione, lo dirà in Consiglio, se vuole) che anche questa legge, al pari di quella sull'immigrazione, sostanzialmente riprende al 90, o al 99 per cento, i contenuti e l'elaborazione precedenti su cui il confronto si era sviluppato prima, si intende prima di un anno fa. Egli sosterrà che sono state modificate poche e marginali cose: ci si accingerebbe ad approvare una legge nel segno della continuità amministrativa e politica. Ci permettiamo di osservare che non è così o che solo in parte è così. In questa legge infatti c'è molto dell'elaborazione precedente, però c'è anche molto di modificato e, a nostro avviso, di modificato non certamente in meglio.

Mi sia consentito intanto di richiamare un

fatto. Abbiamo voluto agevolare il corso di questa legge. Riteniamo comunque che essa rappresenti un passo avanti rispetto alla situazione deficitaria e caotica che riscontriamo nel presente e, peraltro, un passo indietro rispetto a quella formulazione, più organica e più incisiva, propria del provvedimento che pure era all'attenzione del Consiglio regionale, e che era stato licenziato precedentemente da altra Giunta e da altra maggioranza.

Una questione di metodo politico non può essere in questa sede sottaciuta; poi ognuno valuti come ritiene secondo la sua responsabilità. Un disegno di legge sull'emigrazione era stato a suo tempo elaborato attraverso l'apporto sia delle forze politiche che costituivano una maggioranza, sia delle varie organizzazioni rappresentative del mondo dell'emigrazione. Ora, altra maggioranza ha tutta la pienezza del potere e la legittimità per non condividere e per modificare un provvedimento; semmai ci si può interrogare su come quelle parti politiche, che fanno parte di diverse maggioranze, possano condividere un'impostazione nell'89 e una diversa, e talvolta contraria, nel '90. Ma questo è un problema di coerenza che attiene ai singoli, ai gruppi, ai partiti.

Vi è invece un problema, come dire, di coerenza politico-istituzionale proprio in relazione al confronto che è stato attivato dalla Regione, dalla istituzione legittimamente rappresentata, nei confronti di tutte le strutture dell'emigrazione: dei 120 circoli organizzati dei sardi nel mondo, delle 7 leghe (organizzazioni a base nazionale degli emigrati nel mondo), dei sindacati unitari dei lavoratori, delle associazioni culturali, delle associazioni di tutela. E vorrei ricordare la Convenzione programmatica dell'emigrazione i cui atti non si è avuto il garbo di trasmettere, non dico ai destinatari, ma neppure ai consiglieri regionali.

E' stato un metodo di confronto e di elaborazione del mondo dell'emigrazione, del lavoro, della cultura e della istituzione regionale che, rispetto a una iniziale indicazione o disegno da parte della Giunta regionale, ha permesso di apportare correzioni, modifiche, conclusioni differenti. Perché non valgono più quelle indicazioni? Quali ragioni politiche nuove, quale consultazione sostitutiva ha potuto soppiantare quella formale, solenne, istituzionale, sancita in una convenzione programmati-

ca dell'emigrazione svolta nell'arco di diversi giorni? Certo noi non dimentichiamo nulla e neppure voi, per cui si sa che una sola forza politica, che allora era all'opposizione, contrastò quella convenzione programmatica. Ricorse addirittura agli annunci a pagamento sui giornali per denunciarne la non produttività. E invece si ebbero la produttività e la partecipazione, unitaria e totale di tutte le strutture dell'emigrazione, che sfociarono in un testo condiviso di disegno di legge.

Ad una Regione che si pone oggi nell'ottica della partecipazione, della programmazione ritrovata, della massima apertura - e di quant'altro si va dicendo a destra e a manca - noi vogliamo sapere qual è la ragione che ha portato a modificare, in parti sostanziali, una disciplina condivisa dalle strutture dell'emigrazione per sostituirla con altra non condivisa, contestata, contrastata. E sono testimonianze di questo le proteste, i fonogrammi, i messaggi che ogni consigliere regionale ha ricevuto da parte delle diverse strutture organizzate dell'emigrazione.

Ho parlato finora, e mi avvio a concludere, di strutture organizzate dell'emigrazione. Badate, quando parliamo di emigrazione, non dimentichi questo Consiglio regionale che parla non dei 100 e più circoli e di quelle 5 o 6 organizzazioni chiamate leghe; quando parliamo di emigrazione intendiamo una parte consistente e forte (circa un terzo) di popolo sardo che non vive, non opera e non risiede in Sardegna, ma si ritiene a pari titolo componente e parte essenziale del popolo sardo. Non trattiamo perciò di cose marginali, di cose minute o minoritarie, ma parliamo di una cosa grande che per essere gente lontana non di meno è gente sarda.

Io credo che questo spessore della questione sia sfuggito interamente a questa Giunta e a questa maggioranza; il provvedimento che questo Consiglio e questa maggioranza si apprestano a votare è, tutto sommato, ancora collocato sul versante vecchio dell'emigrazione: quello dell'assistenza spicciola, quello sostanzialmente dell'intervento minuto del finanziamento al circolo. Cade tutta la parte importante della relazione politica, della relazione culturale dei sardi in Sardegna, e delle loro istituzioni, con i sardi che sono fuori dalla Sardegna. E sottolineo questo concetto: relazione poli-

tica e relazione culturale.

Noi possiamo anche stabilire che la Regione dia due milioni, una volta all'anno, a una famiglia indigente di emigrati; possiamo stabilire che anziché spendere un miliardo questa Regione per gli emigrati, 500 mila sardi (immaginate quale spesa per pagare quattro pigioni per circoli e sedi), ne spenda cinque. Ma non è il problema del danaro, non è il problema della cassa, perché neanche con uno stanziamento di cinque miliardi avremmo risolto un gran che per centinaia di migliaia di persone e di famiglie. Quello che gli emigrati oggi chiedono, i sardi fuori dalla Sardegna, è principalmente un rapporto con la Regione, un rapporto che non è e non deve essere necessariamente di assistenza. Si istituisca pure un fondo per l'assistenza, perché possono ancora esistere in qualche parte del mondo casi di necessità e di bisogno economico, ma la stragrande maggioranza dei sardi ha pagato un prezzo alto nei paesi di nuovo insediamento e, in questi paesi, i sardi sono anche maturati. Chiedono quindi di poter essere utili alla loro terra, e alla loro Regione chiedono un rapporto culturale ed economico, chiedono istituzioni specializzate che consentano che la Regione e la Sardegna abbiano dagli emigrati più di quanto essi non ricevano. Chiedono progetti economici, progetti culturali, di informazione, di scambio e quindi chiedono, per esempio, che fine ha fatto il progetto Europartnership che la Giunta regionale ha presentato un anno e mezzo fa alla CEE.

Questo progetto, eseguito fino ad un certo punto, fu ammesso all'istruttoria tecnica e riconosciuto valido dopo il progetto Irlanda e dopo il progetto Andalusia. La Regione Sardegna sarebbe stata la terza regione dell'Europa ad accedere all'assistenza economico-finanziaria della CEE in materia di assistenza tecnica, finanziaria, agli emigrati che nel rapporto con la propria Regione diventano una risorsa e una opportunità di crescita e non invece un peso. Che fine ha fatto questo progetto? E' stato compiuto qualche passo nelle sedi competenti? Io sono sicuro che molti Assessori non sono neanche a conoscenza di questo progetto, così come sono sicuro che non è stato seguito in questi ultimi tempi dato che l'ultima lettera formale della CEE alla Regione risale al mese di maggio o di giugno dell'89. Perché non se

n'è parlato? Nessuno ne ha trattato, né l'Assessore in Commissione né vi è traccia nel provvedimento; eppure era uno dei punti che potevano essere in qualche modo ripresi nella legge medesima.

Così come è sfuggito, chiedo scusa e ho concluso (ho sbordato di qualche minuto, ma non poteva essere che questo un modo per recuperare, come dire, quella astensione di intervento che c'è stata nel corso di tutto l'esame della legge), e sfugge interamente il problema del rapporto della Regione con lo Stato. Il problema dell'emigrazione è un grande problema nazionale, è una grande questione che riguarda lo Stato nel suo rapporto con le Regioni. I nostri emigrati, i sardi emigrati alla pari degli emigrati campani, siciliani, pugliesi chiedono tutele che vanno oltre il contributo per le salme quando, malauguratamente, un componente della famiglia cessa di vivere e può essere sepolto nella sua terra d'origine. C'è un problema di diritti politici, innanzitutto, e di diritto di voto agli emigrati. C'è un problema di diritti di cittadinanza, di scambio culturale; c'è un problema grande che è di politica nazionale. Ma, per essere di politica nazionale, non è detto che le Regioni non debbano concorrere; e quando lo Stato non adempie al pacchetto emigrazione, garantito nell'ultimo accordo, è chiaro che la Regione interviene, sollecita, elabora, propone, coordina la sua attività assieme ad altre Regioni ed è presente.

Cosa c'è di tutto questo nella politica della Regione? Non c'è nulla, zero. Questa legge è del tutto insufficiente perché guarda alle questioni da un'ottica puramente assistenziale e organizzatoria. Ecco quindi il significato della nostra astensione: riconosciamo che, rispetto al disordine e alla deficienza attuale (questa Regione è vent'anni che non vara una legge e neppure una leggina sull'emigrazione) è un passo avanti, ma rispetto ai bisogni è un passo così piccolo che veramente un voto favorevole non lo merita. Questa è la ragione fondamentale del nostro voto di astensione che significa estrema responsabilità.

Avremmo potuto contestare punto per punto ogni variazione sostanziale contenuta in questa legge, lasciamo alla responsabilità di chi governa di trarne le conseguenze e alla sensibilità e responsabilità dei destinatari di valutare la portata della risposta politica che la Regione può dare, come

istituzione, nelle diverse circostanze. Le maggioranze, signor Assessore, signori della Giunta e signori del Consiglio, non sono neutre, le maggioranze hanno colore, hanno segno, hanno effetto e questa ne è una dimostrazione ulteriore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mulas Maria Giovanna. Ne ha facoltà.

MULAS M. GIOVANNA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi mi atterrò al tempo che il Regolamento prevede per la dichiarazione di voto; annuncio subito il voto favorevole del Gruppo socialista e premetto che svolgerò soltanto due considerazioni. La prima per sottolineare che noi socialisti consideriamo il riconoscimento dei diritti sociali come un grande valore del nostro tempo. Una legge sull'emigrazione quindi, che accorpa e riordina precedenti norme della Regione Sardegna, era necessitata, era attesa, era sollecitata dal mondo dell'emigrazione.

L'onorevole Cogodi, nel suo intervento appassionato, ha ricordato la Conferenza del marzo scorso, ha motivato l'astensione del Gruppo comunista e, nel contempo, ha illustrato le finalità che la legge sull'emigrazione dovrebbe avere. Io condivido, in parte, alcune delle finalità di cui l'onorevole Cogodi parlava; credo che la maggioranza si sia comportata con grande senso di responsabilità nel momento in cui, anche in quelle due sedute di Commissione, ha discusso il provvedimento e ha elaborato gli emendamenti che riteneva migliorativi di una legge che, probabilmente, poteva anche essere diversa: forse meno burocratizzata rispetto a quella attuale.

Credo però che l'esperienza trentennale del mondo dell'emigrazione abbia contribuito all'elaborazione di una legge in cui la normativa puntuale vuole evitare, probabilmente, alcune delle conflittualità e dei problemi che in tutti questi anni si sono verificati nel mondo dell'emigrazione. Io credo che il problema vero di una legge sull'emigrazione, e quindi su una problematica che negli ultimi decenni si è dovuta aggiornare concettualmente rispetto ai mutamenti profondi del fenomeno migratorio in Europa e nel mondo, non sia quello di dare tutte le risposte compiute e articolate ai

bisogni e ai problemi che vengono posti all'interno di una legge; ma di creare uno strumento flessibile che possa rispondere a queste esigenze e adeguarsi, appunto, alle situazioni che rapidamente mutano.

E' superata la vecchia concezione dell'emigrato che ha bisogno solo di assistenza. Io credo che una delle richieste che il mondo dell'emigrazione rivolge alla Regione sarda sia quella di averla come interlocutore in tutti i momenti della propria vita di lavoro all'estero, con la possibilità di essere non soggetto passivo, bisognoso di assistenza, ma protagonista della vita e dello sviluppo della Sardegna. E quindi una delle tesi che noi auspicavamo venissero recepite all'interno della legge era proprio quella di un utilizzo del mondo dell'emigrazione come veicolo culturale e sociale, poiché crede profondamente nelle proprie radici, e quindi non soltanto come una entità da assistere. A mio avviso alcuni degli emendamenti presentati, e condivisi dal gruppo socialista e dalla Democrazia Cristiana, in qualche modo hanno tentato di sburocratizzare la legge che, sotto questo profilo, ci appariva eccessivamente normata.

Il Gruppo socialista vota quindi a favore della legge e, pur apprezzando l'astensione del Gruppo comunista, avremmo gradito che i miglioramenti possibili venissero apportati in sede di Commissione e anche in Aula, dato che c'era la disponibilità dell'Assessore a rivedere alcune delle norme proposte. Probabilmente questo contributo, fornito nelle sedi competenti, sarebbe stato molto più efficace. L'astensione del Gruppo comunista è comunque un contributo, e noi lo valutiamo come tale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, per dichiarare brevemente il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana su questo provvedimento, al quale noi abbiamo contribuito con la presentazione di una nostra autonoma proposta; proposta che poi ha trovato, in sede di Commissione, puntuale esame assieme alla propo-

sta del Gruppo comunista e a quella della Giunta regionale.

Riteniamo che questo esame congiunto dei testi abbia prodotto un risultato positivo. Francamente non comprendiamo l'enfaticizzazione - l'abbiamo già osservato in sede di Commissione - del collega Cogodi su alcuni principi che, secondo noi, trovano pieno riscontro nel testo approvato; francamente, non riusciamo a capire in quali punti l'onorevole Cogodi veda questa netta differenziazione tra i testi che erano all'esame prima della Commissione e adesso del Consiglio. Noi crediamo che i principi, ai quali non solo il collega Cogodi ma tutti ci stiamo richiamando in materia di emigrazione, siano pienamente riconosciuti nel testo approvato e crediamo quindi che, con questo provvedimento, si compia, anche per ciò che attiene la materia dell'emigrazione, un passo positivo in avanti dando pieno, ampio riconoscimento, al ruolo che questa parte così importante del popolo sardo deve svolgere.

Con questo provvedimento si creano le condizioni positive per dare a questa parte del popolo sardo (rilanciando anche il ruolo delle organizzazioni in cui si articola il mondo dell'emigrazione) piena legittimazione, piena possibilità di espressione a favore dello sviluppo complessivo della comunità sarda, di quella che risiede in Sardegna e di quella che risiede fuori dai confini dell'isola e dell'Italia.

Si giustifica quindi pienamente il nostro voto favorevole. Crediamo che il Consiglio regionale compia, anche in questa materia, un passo positivo che va sicuramente ascritto a merito dell'attuale Giunta e dell'attuale maggioranza. Un passo che, evidentemente, al di là delle elaborazioni, nella scorsa legislatura non si è riusciti a portare a compimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salis. Ne ha facoltà.

SALIS (P.S.d'Az.). Solo due parole, Presidente, per dichiarare che noi non voteremo né a favore né contro questo testo. Richiamandoci a quel principio di responsabilità, cui faceva cenno l'onorevole Cogodi, noi ci allineiamo in questo

senso e siamo solidali. Riteniamo che sia necessaria ed urgente una normativa sull'emigrazione; avremmo preferito però, Presidente, discutere e votare il progetto di legge 41. Riteniamo, infatti, che questo sia il provvedimento rappresentativo della Regione come istituzione, poiché è scaturito dalla elaborazione di una proposta fortemente partecipata.

Mi riferisco a quella Conferenza programmatica sull'emigrazione tenutasi a Quartu nel marzo del 1989. Vorrei ricordare ancora una volta che a quella Conferenza parteciparono 120 circoli, le leghe, le associazioni di tutela, non solo, ma anche i sindacati dei lavoratori, le forze sociali e culturali. In quella Conferenza furono costituite delle Commissioni di lavoro e si votò per l'Assemblea dei delegati. Io ritengo che gli atti della Convenzione di Quartu rappresentino le indicazioni della più ampia e qualificata Assemblea.

Ci sono, a mio avviso, tra il disegno di legge presentato dalla Giunta e il progetto di legge 41 notevoli e sensibili differenze. Sono d'accordo quando si parla di diversa impostazione metodologica, ma io direi che si tratta di diversità anche strutturale. E questo emerge, banalmente, anche dal titolo dei due provvedimenti. Da una parte semplicemente "L'emigrazione", dall'altra "Una legge quadro sull'emigrazione". Una legge quadro tutta tesa all'affermazione di un principio, che mi sembra basilare, per cui tutti i sardi residenti e non, in quanto tali, sono i destinatari dell'insieme della legislazione regionale. E la Regione ha il compito primario di promuovere azioni positive che garantiscano la parità di trattamento e la pari dignità.

Io ritengo, mi sia consentito, che il vecchio progetto di legge 41 abbia come quadro di riferimento quello essenziale, primario, dei diritti internazionali. Questo disegno di legge presentato dalla Giunta non è altro invece che un compromesso, a mio avviso, mal riuscito. Il termine assistenziale mi trova perfettamente d'accordo. Di fronte alla necessità noi possiamo anche accontentarci di questa legge. Resta il fatto che il nostro è un atteggiamento di responsabilità ed è per questo che noi ci asterremo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione pro-

fessionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Signor Presidente, potrei dire, citando, "*Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur*"; mentre a Roma si consultano si continua a speculare su un mondo, nel nostro caso, su cui il tempo della speculazione dovrebbe essere finito. Dico questo anche per sottolineare quanto certi discorsi mi meravigliano.

Io, come sapete, partecipavo come Assessore, ma non al lavoro, anche alla precedente Giunta. Sul provvedimento presentato da quell'Esecutivo io manifestai alcune perplessità, pur sapendo che sarebbe stato sottoposto ad un ampio confronto, come infatti avvenne durante la Conferenza che l'attuale maggioranza non ha voluto delegittimare. Anzi, proprio per non delegittimarla, il sottoscritto è stato accusato di non voler consultare il mondo dell'emigrazione. Ma non si può stare sempre a consultare o a fare conferenze! Anch'io avrei potuto convocare 100 circoli e 100 associazioni, o tutti i santi, i diaconi e i chierichetti! Non l'ho fatto perché ho ritenuto legittima la Conferenza indetta dalla precedente Giunta, anche se dall'interno dello stesso mondo dell'emigrazione vi sia stato chi l'ha contestata.

Ciò che pensa il mondo dell'emigrazione è detto, scritto, trito e ritrito; quindi mi meraviglia l'affermazione del collega Cogodi secondo cui l'altro testo era il Talmud, era la verità mentre noi vogliamo far passare questo che è contestato perfino dal mondo dell'emigrazione. No, onorevole Cogodi, i principi informativi ci sono tutti; primo fra tutti l'esigenza di un rapporto diverso con l'emigrazione, pur non trascurando quella parte assistenziale che esiste ed esisterà sempre. Oggi l'assistenza è diretta più verso l'America Latina, dove esistono situazioni di grave crisi economica, che non verso l'Europa.

Le differenze con il disegno di legge precedente consistono nelle strutture e negli organi. Noi riteniamo - io ho ritenuto oggi come lo ritenevo allora -, e per coerenza l'abbiamo riproposto, che il fondo sociale vada modificato, specializzato e reso operativo anziché creare un'altra struttura

esterna. Per quanto riguarda il progetto di *partnership* certo, è fermo alla Comunità europea come tutti i progetti dei fondi, non perché non vengono seguiti, ma perché il problema oggi è quello di occuparsi dell'interfondo. L'appesantimento della legge quindi vi è, ma è stata una scelta. Abbiamo voluto introdurre nella legge alcune norme, che sarebbero dovute essere oggetto di regolamento, perché siamo in forte ritardo; ci riserviamo semmai di tornare sul provvedimento. Abbiamo in effetti inserito tutte le potenzialità, perché proponendo la programmazione triennale (evitando quindi l'arbitrarietà, anche del singolo Assessore) abbiamo istituito il principio dell'automaticità per certi interventi che stimola l'emigrazione europea, e quella nuova extraeuropea, a confrontarsi sul terreno dei programmi e delle attività. Tant'è che la Giunta aveva proposto di ridurre la quota di provvidenze per spese fisse (locali o punti di ritrovo), per utilizzarle invece, con un'azione programmata nel tempo, per programmi culturali di raccordo, secondo i criteri che oggi stabilisce la Comunità europea.

E' una legge, questa, che poi si dovrà adattare, relativamente all'Europa, alle normative CEE che porranno vincoli in tutti i settori, compreso quello dell'immagine (mi riferisco all'immagine che si è voluta dare della nostra Isola con incentivi di tipo commerciale) che dipenderà dalle norme comunitarie. Questa legge non è quindi un pezzo indietro, basta confrontare i testi per verificare quanto ancora permane dei principi fondamentali. Oltretutto, per onestà intellettuale bisogna dirlo, dalla consultazione che c'è stata non è scaturito un testo organico, ma una proposta che conteneva elementi positivi e negativi. Il Consiglio infine, che è sovrano, licenzierà una legge che non sarà, neanche questa, il meglio; né io ho mai ritenuto che qui si elabori comunque il meglio.

Sicuramente, rispetto ai grandi problemi che vive l'emigrazione presenta delle carenze; vorrei dire però che questa legge sancisce il principio (lo ricordava adesso il collega Salis) per cui tutti i cittadini sardi, residenti e non residenti, emigrati, possono utilizzare le provvidenze che la Regione prevede nei diversi settori. Si abbattano anche i tempi morti perché le procedure burocratiche possano essere avviate prima di rientrare e rese

efficaci al momento del rientro.

Io non voglio abusare, signor Presidente, del tempo ma erano doverose queste precisazioni. Anche a causa del mio ritardo forse la discussione non è stata completa; non si può comunque affermare che questa legge contenga burocrazia e non principi. Sicuramente non è un'affermazione veritiera perché in questo caso i partiti dell'opposizione, la cui astensione va valutata in senso positivo, sicuramente e responsabilmente avrebbero espresso un voto contrario.

PRESIDENTE. Continuiamo con la procedura di votazione. Ricordo che coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (*E' estratto il numero 48, corrispondente al nome del consigliere Onida.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Onida.

SECHI, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Onnis - Oppi - Pili - Piras - Randazzo - Sechi - Selis - Serra - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Usai S. - Zurru - Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Cabras - Carta - Carusillo - Casula - Catte - Corda - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. - Loretto - Mannoni - Merella - Mulas F. - Mulas M.G.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatore - Ortu - Pes - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Satta G. - Scano - Serrenti - Serri - Urraci - Usai E. - Zucca - Barranu - Cadoni - Casu - Cogodi - Cuccu - Dadea - Ladu G. - Ladu L. - Lorelli - Manca - Melis - Meloni - Morittu - Muledda - Murgia.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	70
votanti	39
astenuti	31
maggioranza	20
favorevoli	39

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Per chiedere, signor Presidente, che si metta in discussione, prima di chiudere la seduta del Consiglio la richiesta di costituzione in Comune autonomo della frazione di Cortoghiana.

PRESIDENTE. Onorevole Puligheddu, l'accordo con i Capigruppo prevedeva il rinvio a domani, per ovvie ragioni, dell'argomento da lei richiesto. Comunque, poiché l'Assemblea è sovrana, io metto in votazione la richiesta di discutere questo punto dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato)

Discussione della relazione sulla richiesta di costituzione in comune autonomo di Cortoghiana, in atto frazione del comune di Carbonia (C.C.A. n. 4/VIII).
Rinvio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Cortoghiana in atto frazione del comune di Carbonia. Relatore l'onorevole Paolo Fadda.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda, relatore.

FADDA PAOLO (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Ordine del giorno Piras - Fadda P. - Tamponi - Fantola - Baghino - Puligheddu - Selis - Baroschi - Randazzo - Usai S. - Ortu - Cabras - Onnis - Merella - Mannoni - Fadda F. - Mulas M.G. - Manchinu - Pili - Planetta - Serrenti - Ladu G. - Morittu sulla costituzione in comune autonomo di Cortoghiana, in atto frazione del comune di Carbonia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, modificata dalla legge regionale 12 gennaio 1987, n. 2, e dalla legge regionale 4 aprile 1989, n. 12;
VISTA l'istanza presentata ai sensi di legge, in data 18 luglio 1973, da 480 cittadini elettori della frazione di Cortoghiana del comune di Carbonia, con la quale si chiede la costituzione in comune autonomo della frazione medesima;
VISTA la proposta di delimitazione territoriale dell'istituendo comune predisposta dalla commissione paritetica regionale all'uopo costituita;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Carbonia n. 13 in data 11 gennaio 1980, che esprime a maggioranza parere contrario a detta proposta di delimitazione;
VISTA la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Cagliari del 4 maggio 1979, che esprime all'unanimità parere favorevole;
VISTA la relazione della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 20/48 del 7 maggio 1980, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, dalla quale risulta l'effettuazione dell'istruttoria e l'accertamento degli elementi di cui all'articolo 4 della citata legge regionale;
VISTA la deliberazione n. 138 del 5 maggio 1987, con la quale - secondo quanto richiesto dall'articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1987, n. 2 - il comune di Carbonia a maggioranza rinnova il parere contrario sul progetto di delimitazione territoriale relativo alla costituzione di Cortoghiana in comune auto-

nomo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 31/47 del 26 luglio 1988, con la quale la precedente relazione della Giunta regionale viene integrata con il parere del comune di Carbonia sopra citato; VISTA la relazione della Prima Commissione del Consiglio regionale, con la quale si esprime parere favorevole alla costituzione del suddetto comune con la delimitazione territoriale di cui sopra; RAVVISATA, sulla base delle motivazioni esposte nelle citate relazioni della Giunta regionale e della Commissione consiliare, l'opportunità di accertare la volontà delle popolazioni interessate;

DELIBERA

1) di dar luogo alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione in ordine alla proposta di costituire il comune autonomo di Cortoghiana, in atto frazione di Carbonia, attribuendo allo stesso, la circoscrizione territoriale riportata nella relazione della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 20/48 del 7 maggio 1980;

2) di limitare la consultazione di cui trattasi ai soli elettori iscritti nelle sezioni elettorali della medesima frazione di Cortoghiana. (1)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDAPAOLO (D.C.). Signor Presidente, soltanto per precisare che va inserita, tra le firme dei presentatori, anche quella dell'onorevole Tidu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Salis. Ne ha facoltà.

SALIS (P.S.d'Az.). Per chiedere di inserire anche la mia firma poiché sono tra i presentatori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Presidente, appellandoci alla cortesia sua e dei colleghi, chiediamo cinque minuti di sospensione per una riunione urgente

del Gruppo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la richiesta è accolta. Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 35, viene ripresa alle ore 20 e 50.)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Presidente, colleghi consiglieri, noi chiediamo, a lei prima di tutto, e al Consiglio, di volere prendere in esame una nostra esigenza di sospendere l'esame del provvedimento e di rinviare a tempi molto ravvicinati. La nostra richiesta nasce, lo diciamo con molta franchezza, per consentire al nostro Gruppo di maturare una decisione definitiva e precisa sulla questione dell'autonomia di Cortoghiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Di norma, quando un gruppo chiede il rinvio di un argomento significa, probabilmente, che non ha ancora maturato la decisione definitiva. Quindi, pur avendo necessità di procedere alla votazione, crediamo che la richiesta del Partito comunista possa essere accolta. Auspichiamo che questa loro riflessione porti, finalmente, a una decisione in senso favorevole, per evitare un voto che è contrario alle aspettative della popolazione di Cortoghiana che aspetta da lungo tempo. Proprio per evitare questo, e poiché consideriamo un segnale positivo quello espresso dal Capogruppo del Partito comunista, anche noi ci associamo alla richiesta di non procedere alla votazione stasera.

Speriamo, naturalmente, che alla ripresa dei lavori del Consiglio si possa procedere alla votazione di questo documento, con l'assenso di tutto il Consiglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Per dire soltanto, signor Presidente, che ci associamo alle dichiarazioni rese dall'onorevole Puligheddu. Quindi, prendiamo atto di questa richiesta del Partito comunista con la speranza, veramente, che nella prossima seduta del Consiglio si possa votare con serenità su questo importante argomento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facoltà.

BAROSCHI (P.S.I.). Naturalmente, posto l'argomento in esame e considerate le disposizioni di legge che richiedono 60 voti favorevoli per consentire il voto alla sola frazione di Cortoghiana, così come è nello spirito della Costituzione, noi ci associamo alla richiesta di rinvio. L'auspicio è che il gruppo comunista possa rivedere le proprie posizioni in senso favorevole, ma non in tempi biblici. Noi comprendiamo che le necessità di un gruppo debbano essere rispettate, onorevole collega Dadea, allora io chiedo al Gruppo comunista di rispettare anche quelle degli altri Gruppi che vorrebbero poter procedere in questa occasione. E' un'esigenza di rispetto reciproco.

Io credo che anche i Gruppi che hanno proposto di votare vogliano l'autonomia di Cortoghiana con il voto della sola frazione; poiché una norma richiede 60 voti a favore di questa procedura, noi siamo favorevoli al rinvio per potere ottenere questa maggioranza. Quindi l'auspicio è che anche voi, colleghi del Gruppo comunista, accediate a questo convincimento ma - lo ripeto - non in tempi biblici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Signor Presidente, non voglio usare aggettivi che nella foga rischierebbero di creare incidenti, però francamente non ci pare, onorevole Baroschi, che certi toni possano essere adottati in quest'Aula, soprattutto quando si giunge a determinati accordi tra gruppi politici.

E vorrei far notare, sempre all'onorevole Baroschi, che, in questo momento, mancano molti rappresentanti della maggioranza per cui, se si dovesse votare (partecipando anche il nostro

Gruppo) si rischierebbe di non raggiungere comunque il numero.

BAROSCHI (P.S.I.). Si rivolga al Presidente, non a me.

CUCCU (P.C.I.). Mi rivolgo al Presidente, ma mi rivolgo anche all'onorevole Baroschi: determinati appelli la pregherei di tenerli per sé.

PRESIDENTE. Dagli interventi dell'onorevole Paolo Fadda e dell'onorevole Puligheddu vorrei capire, per chiarezza della Presidenza del Consiglio, che interpretazione dare alla proposta del Gruppo comunista sui tempi, per evitare incomprensioni successive.

Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Dall'intervento dello stesso onorevole Dadea credo che, con l'espressione "in tempi brevi", intendesse dire la prossima tornata dei lavori del Consiglio, anche la prossima settimana.

PRESIDENTE. La prossima tornata di lavori è prevista non per la prossima settimana ma per la settimana precedente quella di Ferragosto. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per integrare la proposta formulata dal nostro capogruppo, onorevole Dadea. Noi non chiediamo un rinvio *sine die*, ma, in termini tecnici, diremmo che chiediamo un rinvio a udienza fissa; nel senso cioè di stabilire, già da oggi, quella che può essere la presumibile data.

In risposta ai colleghi che sollecitano su Cortoghiana, io mi permetto molto sommessamente di ricordare loro che lezioni o inviti in senso autonomistico, sia per le questioni generali affrontate in questi anni, sia per la questione di Cortoghiana, noi non ne accettiamo. Non ne accettiamo perché il Consiglio sa - e lo sanno anche i cittadini di Cortoghiana - che se di questa vicenda, in questa sede, oggi stiamo parlando questo è dovuto ad un contributo, non dico prevalente e assorbente ma

certo non indifferente e secondario, anche del Gruppo comunista che, nella passata legislatura, contribuì a modificare una legge che prima impediva che la questione di Cortoghiana arrivasse in Aula.

Conclusivamente, se una vicenda come questa la vogliamo affrontare nello spirito giusto, che è lo spirito di fare in modo che le comunità locali si uniscano o si dividano in un clima di sostanziale, prevalente e diffuso accordo politico, io credo che stiamo percorrendo la strada giusta: quella che questo Consiglio ha percorso nelle altre situazioni. Se invece si intende raggiungere il risultato di diffondere un volantino in cui si dice che questo o quel partito sono contrari, e se questo vogliono alcuni esponenti politici qui in Aula, noi lasciamo fare. Si sappia però che la responsabilità definitiva di un esito negativo ricadrebbe su coloro che incorrono in decisioni affrettate o non tempestive.

Fra l'altro, nel momento in cui abbiamo chiesto il rinvio, non c'era (forse non c'è neppure in questo momento) il numero legale, presupponendo che qualche consigliere, anche per motivi di coscienza, potrebbe astenersi. Bene, se questo è lo spirito la questione possiamo affrontarla con serenità, e possiamo giungere ad una decisione, qualunque essa sia, accettabile. Se intendiamo compiere forzature o fare questioni propagandistiche, ognuno si accomodi. Il Partito comunista non avrà difficoltà ad illustrare la propria posizione qui, a Carbonia, a Cortoghiana dove tra l'altro credo che, per quanto attiene al consenso politico, non sia secondo a nessuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, io non avrei preso la parola se non fossi stato trascinato per i capelli dalla correttezza dell'ultimo intervento, quello del consigliere Pubusa. Lei ha fatto bene, Presidente, a chiedere di chiarire la questione dei tempi.

Bisogna rispettare la volontà del Gruppo comunista che non è pronto. La popolazione di Cortoghiana aspetta da 18 anni, ma siccome non bisogna fare demagogia ed è necessario uno spirito unitario, non possono aspettare un'altra settima-

na? Nessuno critica l'atteggiamento di un Gruppo; il Gruppo comunista può anche non essere d'accordo sull'autonomia, e non saremmo certo noi a criticarne le motivazioni. Per amore di chiarezza, però, io vorrei che lei chiedesse quanto tempo, oltre i 18 anni, è ancora necessario per maturare un comune atteggiamento di gruppo.

Con tutto il rispetto che il maggior Gruppo di opposizione merita in questo Consiglio, credo che anche gli altri gruppi abbiano il diritto di esprimersi al di là degli atteggiamenti demagogici.

Pertanto, Presidente, io la prego, nell'accettare il rinvio, di stabilire la data di discussione del provvedimento su Cortoghiana. Altrimenti, io propongo che si passi alla votazione, e se non si raggiunge il *quorum* necessario per far votare la sola Cortoghiana parteciperanno Cortoghiana e Carbonia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Presidente, noi pensavamo di essere stati estremamente chiari. Penso, comunque, che tutti abbiano capito che la nostra richiesta non è, e non voleva essere, un espediente per evitare il pronunciamento di questa Assemblea sul problema dell'autonomia di Cortoghiana. Questo lo vogliamo ribadire con molta fermezza, così come abbiamo anche detto che non chiediamo assolutamente un rinvio *sine die*.

Noi chiediamo (e potremmo anche semplicemente ricordare che questa è materia di decisione della Conferenza dei Capigruppo) che questa questione sia discussa, in questo Consiglio regionale, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Sulla responsabilità della lunga attesa di Cortoghiana, io penso che in questi anni abbiamo meditato in molti sul problema, per cui un'ulteriore meditazione non è esigenza di un solo gruppo.

Noi siamo estremamente chiari, signor Presidente, quindi lungi da noi la volontà di utilizzare espedienti di qualsiasi natura quando, volendo, avremmo potuto appellarci, invece, a fatti concreti come, per esempio, il numero dei consiglieri presenti. Quindi Presidente, la nostra richiesta è di rinviare l'argomento alla prima tornata dei lavori del Consiglio dopo la pausa estiva.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, chiariamo che i lavori della settimana entrante rientrano in questa tornata; e siamo stati noi a chiedere il differimento della discussione al 6 di agosto. Quindi, quando il Partito comunista parla di prossima tornata si riferisce, sinceramente e legittimamente, a quella nuova post-estiva che verrà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo. Oltretutto nella riunione del 6 agosto dobbiamo esaminare soltanto i documenti finanziari presentati dalla Giunta.

Quindi, anche se non si fissa la data, l'atto di buona volontà mi pare che sia più che sufficiente per giustificare la posizione del Partito comunista che, senz'altro, contribuirà ad esaminare il problema con una posizione definitiva, sia essa positiva o

negativa.

PRESIDENTE. Metto in votazione la richiesta di rinvio della votazione per l'autonomia di Cortoghiana ad altra tornata consiliare. Chi è favorevole, alzi la mano.

(E' approvata)

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
